

3. Per l'avvalimento da parte del Comando del corpo forestale della Regione siciliana del personale di cui al comma 2 si procede mediante apposita convenzione da stipulare tra il Comando del corpo forestale della Regione siciliana ed il Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali, da approvare con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea. La suddetta convenzione stabilisce le modalità di collaborazione tra le due predette strutture dipartimentali, nonché la rideterminazione dei contingenti dei lavoratori addetti al suddetto servizio prevenzione incendi, in un quadro di miglioramento dell'efficienza e di rispondenza alle mutate esigenze della collettività.

4. Al comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, dopo le parole "al triennio 2010-2012" sono inserite le parole "ed al triennio 2013-2015".

5. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

6. I lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché all'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006 devono essere utilizzati prioritariamente per le attività di istituto che si svolgono negli ambiti territoriali dei comuni di residenza. Per lo svolgimento delle suddette attività, in subordine, va data priorità ai lavoratori dei comuni limitrofi agli ambiti lavorativi. *(Periodo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

7. Tutti gli elenchi dei lavoratori forestali devono essere pubblicati nel sito web ufficiale della Regione siciliana.

8. I commi 6 e 7 dell'articolo 57 della legge regionale n. 16/1996 sono abrogati.

9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6 e 7 sono estese anche ai lavoratori stagionali dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) assunti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e a quelli dei consorzi di bonifica.

Art. 13.

Norme in materia di consorzi di bonifica e meccanizzazione agricola

1. Al fine di adeguare i servizi di bonifica e irrigazione alle attuali esigenze dell'agricoltura e di razionalizzare l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali di operatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione dei comprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneità idrografica e idraulica del territorio sia per la difesa del suolo sia per la gestione delle acque. L'unificazione dei comprensori consortili avviene garantendo l'utilizzo delle medesime unità di personale di ruolo, precario ed a tempo determinato.

2. Sono istituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e il Consorzio di bonifica Sicilia orientale. Il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela e i loro rispettivi comprensori. Il Consorzio di bonifica Sicilia orientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori.

3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su

proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e sentita la Commissione legislativa permanente 'Attività produttive' dell'Assemblea regionale siciliana, si provvede all'approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione dei due istituendi consorzi nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cui articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto ai sensi del comma 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, con decreto, indice le elezioni per gli organi statutari.

5. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

6. *(Capoverso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).* I terreni e gli immobili non raggiunti dai servizi di bonifica e irrigazione sono esentati dal pagamento dei contributi consortili.

7. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

8. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

Art. 14.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 15.

Situazione debitoria EAS

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla messa in liquidazione dell'Ente acquedotti siciliani nonché per la residua gestione idrica rimasta a carico dello stesso, è autorizzato a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 un limite decennale di impegno di 8.000 migliaia di euro.

Art. 16.

Dissalatori

1. Il limite di impegno autorizzato dall'articolo 46, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è differito all'anno 2015. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2013 dal medesimo comma 2, pari a 5.000 migliaia di euro, è differita all'anno 2014.

Art. 17.

Rifinanziamento leggi di spesa

1. [Per le finalità di cui alle norme e loro successive modifiche ed integrazioni riportate nell'Allegato 1, è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa complessiva di 262.931 migliaia di euro per l'anno 2014 e di 56.212 migliaia di euro per gli anni 2015 e 2016.] *(Comma impugnato limitatamente alla maggiore spesa rispetto a quella prevista per il 2014 dall'allegato 1 della legge regionale n. 9/2013, dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto. Vedi allegato 1).*

2. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

3. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

4. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*

5. *(Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).*